



LOCONTE&PARTNERS

COVID-19: ESENZIONE IVA SOLO PER LE IMPORTAZIONI EXTRACOMUNITARIE

27 Aprile 2020

Esenzione dall'IVA all'importazione e dai dazi doganali per i beni di provenienza extracomunitaria, messi a disposizione per far fronte all'attuale emergenza epidemiologica. Recentemente la Commissione europea ha delineato il perimetro applicativo dell'agevolazione fiscale.

Loconte&Partners
BARI - LONDRA - MILANO
NEW YORK - ROMA
PADOVA - REGGIO CALABRIA

Covid-19: Esenzione IVA solo per le importazioni extracomunitarie

Nell'attuale periodo emergenziale, figurano diversi provvedimenti giurisdizionali sia nazionali che transnazionali atti ad agevolare l'accesso ai c.d. beni necessari a contrastare la pandemia dovuta da Covid-19.

Il quadro europeo

In tema di franchigie doganali, la Commissione Europea, con la Decisione 2146/2020/UE, deliberando su apposita domanda degli Stati membri interessati dall'emergenza epidemiologica, ha disposto la sospensione temporanea dei dazi doganali e dell'IVA sulle importazioni dai paesi terzi di presidi medici (mascherine facciali, kit di analisi, ventilatori ed altre attrezzature mediche-sanitarie) al fine di fornire un ulteriore contributo alla lotta contro il coronavirus, comportando, di conseguenza, una rilevante nonché fondamentale agevolazione finanziaria in relazione all'acquisto del materiale medico occorrente alle strutture sanitarie.

Il quadro nazionale

Lungo lo stesso solco si colloca il protocollo n. 107042/RU, datato 03 aprile 2020, disposto dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane che, al fine di perimetrare le propedeutiche procedure operative per l'applicazione della esenzione dai dazi doganali e dall'IVA all'importazione sulle merci destinate a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, ha disposto che anche per l'Italia *«sono ammesse all'esenzione dai dazi doganali e dall'IVA le importazioni di merci, necessarie a contrastare l'emergenza da COVID-19, effettuate da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da e per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti Autorità nazionali. Al medesimo beneficio sono ammesse anche le importazioni effettuate da e per conto delle unità di pronto soccorso per far fronte alle proprie necessità per tutta la durata del loro intervento»*.

I dettagli della misura agevolativa

Le merci necessarie a contrastare il Covid-19 beneficiano del regime di esenzione dai dazi doganali all'importazione e dall'Imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle importazioni esclusivamente se le stesse sono destinate ad uno dei seguenti usi:

- i.* distribuzione gratuita da parte degli enti e delle organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico ai soggetti che

sono a rischio di contrarre il Covid-19 oppure impegnate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

- ii. qualora le merci restano di proprietà dei enti e delle organizzazioni sopra richiamate, le stesse sono messe a disposizione gratuitamente alle persone colpite o a rischio ovvero impegnate nella lotta avverso il Covid-19.

Inoltre, i suddetti beni devono essere importati per l'immissione in libera pratica¹ da o per conto di organizzazioni pubbliche, compresi gli enti statali, gli organismi pubblici e altri organismi di diritto pubblico oppure da o per conto di organizzazioni autorizzate dalle competenti autorità degli Stati membri.

Il destino degli acquisti e cessioni intraUE?

L'esenzione dall'IVA all'importazione, oltre che dai dazi doganali, per i beni di provenienza extraUE, necessari a contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19, non consente agli Stati membri di esentare anche gli acquisti intracomunitari e le cessioni interne aventi per oggetto gli stessi beni, ancorché utilizzati per la medesima finalità.

Pertanto, i confini applicativi dell'esenzione escludono:

- i. che la stessa possa essere applicata alle cessioni e agli acquisti intracomunitari;
- ii. che alle operazioni in esame possa essere applicata un'aliquota IVA ridotta.

Con specifico riferimento alla riduzione dell'aliquota IVA la decisione della Commissione trova il suo fondamento nell'art. 98 della c.d. "Direttiva IVA", in virtù del quale «*Gli Stati membri possono applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote ridotte si applicano unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie elencate nell'allegato III*».

Pertanto, non rientrando i beni in oggetto nel sopracitato elenco, le relative operazioni di cessione e di acquisto intracomunitario vengono assoggettate ad IVA con l'aliquota ordinaria, mentre le importazioni, come premesso, beneficiano dell'esenzione.

¹ L'immissione in libera pratica, ai sensi dell'art. 201 CDU, è un regime doganale definitivo che permette alle merci provenienti da Paesi terzi di acquisire lo status di merce comunitaria. La libera pratica comporta la duplice pretesa del pagamento dei dazi doganali e dell'assolvimento delle misure di politica commerciale, soddisfatta la quale la merce potrà circolare liberamente all'interno del territorio comunitario. Il solo pagamento dei dazi non assolve la pretesa nazionale che si assume ancora sospesa fintantoché le merci non verranno immesse in consumo. Solo in quel momento, all'atto dell'immissione in consumo, potranno essere liquidate IVA ed accise (ove applicabili).

Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.

Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.

